REGOLAMENTO DELL' ESAME DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE – L19 EDUCAZIONE DI COMUNITÀ – L19

Approvato dal Consiglio di corso di studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione il 18 giugno 2014.

1. Caratteristiche dell'esame di Laurea

Ai sensi dell'art.29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo lo studente potrà accedere alla prova finale solo dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studi ed acquisito i relativi CFU - tranne quelli attribuiti alla prova finale stessa -, almeno 20 giorni prima dalla data della seduta di laurea.

La prova finale del Corso di Laurea consiste nella presentazione di elaborato breve, redatto in modo originale, volto ad accertare il livello conseguito nella preparazione tecnico-scientifica e professionale e nella discussione di essa dinanzi ai membri della Commissione per l'esame di laurea.

Ai sensi dell'art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio della Scuola, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, ad inizio di ogni anno, stabilisce tre seguenti sessioni di Laurea Magistrale con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

2. Modalità di accesso alla prova finale

Lo studente che intende svolgere un elaborato breve deve avanzare domanda ad un Professore o Ricercatore afferente al Corso di studi oppure a un docente a contratto di un insegnamento presente nel piano di studi dello studente, che assume la funzione di tutor, di norma entro il primo semestre del terzo anno di corso e comunque almeno 9 mesi prima della presumibile sessione di laurea.

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo)dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Laurea comunicano al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea almeno 3 temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Presidente rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

3. Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su un tema mono o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve che costituisce approfondimento delle tematiche affrontate nel Corso di studio rientrano:

- 1. Rassegna bibliografica su un tema assegnato da un tutor;
- 2. Saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
- 3. Saggio breve su un tema interdisciplinare;
- 4. Saggio breve su una tematica connessa con l'attività di tirocinio;
- 5. Presentazione di un caso di studio;
- 6. Prodotto multimediale.

L'elaborato deve essere redatto dallo studente in modo standardizzato:

- dimensione della pagina: formato A4
- righe: 32 35 righe ciascuna;
- carattere Times New Roman 12 punti;
- interlinea 1,5 cm;
- margini: 3,5 cm. per quello sinistro, 2 cm. per gli altri tre;
- pagina stampata avanti-retro
- figure e tabelle in formato UNI (A4);

 nella prima pagina devono essere indicati i dati: Università di Palermo, Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale, Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell'educazione o in Educazione di Comunità, Titolo dell'elaborato, nominativo e matricola dello studente, nominativo del docente tutor, anno accademico, sessione.

La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato, che può essere svolto in parte presso altre Istituzioni italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo, deve essere scritto in lingua italiana.

Il tutor dell'elaborato breve deve essere un docente , anche a contratto, componente del consiglio di corso di studi oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto o esperto esterno nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato finale.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Scuola per qualsiasi ragione, il Coordinatore del Corso di Laurea provvede alla sua sostituzione, sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Il relatore è tenuto a partecipare alla discussione dell'elaborato in seduta di laurea. In caso di impedimento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Corso di Laurea, che provvederà a nominare un sostituto.

3. Composizione della Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo , le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Presidente della Scuola o, su sua delega, dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio , e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo e Ricercatori.

Possono, altresì, far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche altri professori, ricercatori , docenti a contratto ed esperti esterni.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, l'individuazione di almeno due componenti supplenti dei componenti effettivi .

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al Coordinatore del corso di studi, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della commissione dell'esame di laurea sono svolte dal Coordinatore del Corso di studi o da un suo Delegato.

4. Determinazione del voto di Laurea

Il calcolo della votazione iniziale di ammissione alla prova finale è effettuato dalla segreteria studenti. La votazione iniziale , derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami con peso dei CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi". Deve essere escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera.

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

La Commissione, qualunque sia il numero di componenti (da un minimo di 7 ad un massimo di 11) dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo, da aggiungere alla valutazione iniziale, pari a 7 voti.

La Commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso

istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione assegna due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

L'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente della commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

Il voto finale risultante dai conteggi verrà arrotondato all'intero più vicino (102,50 pari a 103, 102,49 pari a 102)

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110

6. Norma transitoria finale

Il presente regolamento entra in vigore con l'a.a. 2013-14 e non si applica ai corsi disattivati o ad esaurimento.